



**CITTÀ DI
ASSISI**

SERAPHICA CIVITAS

Modifica degli articoli 4 e 7 del Regolamento comunale disciplinante la concessione dei locali per attività imprenditoriale di tipo artigianale situati in Santa Maria degli Angeli via Gabriele D'Annunzio (progetto per lo sviluppo di attività giovanili di tipo tradizionale o innovativo)

Approvato DCC n.27/2011

Modificato DCC n.38/2015

ART. 1

L'Amministrazione Comunale di Assisi, al fine di favorire l'avviamento al lavoro di giovani specializzati nella produzione di beni e/o servizi, intende mettere a disposizione n. 8 locali di mq 77,50 ciascuno ubicati lungo via D'Annunzio a S. Maria degli Angeli di fronte al teatro Lyrick in forma di concessione.

ART. 2

All'interno di ciascun locale potrà essere svolta esclusivamente attività di produzione di beni o servizi con possibilità anche di vendita sul luogo dei prodotti realizzati. Si intende esclusa ogni forma di commercializzazione di prodotti finiti acquistati presso altre aziende e la prestazione di servizi e professionali.

ART. 3

Ciascun locale potrà essere concesso per un periodo massimo di anni 4 (quattro), più ulteriori 4 (quattro) su specifica richiesta, al termine dei quali l'artigiano li dovrà riconsegnare al Comune liberi da ogni attrezzatura e materiale ed in buono stato di manutenzione. Tale concessione non è soggetta a rinnovo.

ART. 4

La concessione avrà durata di 4 anni ad un prezzo agevolato di €. 2.400,00/annui da versare trimestralmente 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre; per gli eventuali ulteriori 4 anni ad un prezzo di €. 3.600,00/annui da versare con le medesime modalità.

ART. 5

Sarà cura del concessionario provvedere, a propria cura e spese, agli allacci e/o alle volture dei servizi di fornitura di acqua ed energia elettrica stipulando i relativi contratti a proprio nome e provvedendo al puntuale pagamento dei consumi.

Sarà cura dello stesso concessionario provvedere alla manutenzione ordinaria dell'immobile e alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti; qualora, per necessità di produzione occorra modificare un impianto, il concessionario potrà farlo solamente in seguito all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale. Le modifiche apportate, al termine della concessione, passeranno di fatto e di diritto in proprietà del Comune senza indennizzo alcuno.

ART. 6

L'individuazione dei soggetti a cui dare in concessione i locali, oggetto del presente regolamento, dovrà avvenire mediante bando pubblico di selezione delle domande.

ART. 7

Potranno partecipare alla selezione:

1. Persone fisiche che intendono costituirsi in impresa singola o società in nome collettivo, al fine di avviare una propria attività in via principale ed esclusiva o soggetti che abbiano avviato una propria attività da meno di 6 mesi dal bando.
2. Tutti i soggetti di cui al punto 1 debbono obbligatoriamente essere soci d'opera; non sono da considerare idonee le domande di soggetti che possiedono partecipazioni in altre società o ne abbiano possedute fino a 6 mesi antecedenti la data del bando ed i titolari di ditte individuali o che lo siano stati fino a 6 mesi antecedenti dalla data del bando. Sia per il titolare che per i soci di società non ci sono limiti massimi di età per la partecipazione al bando.

ART.8

Le domande pervenute a seguito della pubblicazione del bando, verranno esaminate da una Commissione di n. 2 membri esperti e un segretario verbalizzante nominati dalla Giunta Comunale e presieduta dal Dirigente dell'Ufficio Patrimonio.

ART. 9

I criteri sulla base dei quali dovranno essere selezionate le domande, saranno i seguenti:

1. tipologia e qualità di prodotti e/o servizi: 40 punti;
2. metodologia di produzione o prestazione di servizio: 20 punti;
3. originalità e innovazione del prodotto o servizio: 30 punti;
4. potenzialità di sviluppo sul mercato del prodotto o servizio: 10 punti.

In fase di redazione del bando, sarà facoltà della Giunta Comunale introdurre dei sub-criteri al fine di puntualizzare con maggior precisione le caratteristiche dei prodotti e/o servizi.

ART. 10

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la concessione qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. modifica dell'assetto societario e/o della produzione senza la preventiva autorizzazione del Comune;
2. commercio di prodotti non di produzione propria;
3. chiusura dell'attività per più di 30 giorni consecutivi;
4. uso improprio dei locali;
5. mancato pagamento del canone
6. mancata costituzione della Società o mancata iscrizione alla Camera di Commercio della ditta individuale con relativo inizio attività entro 90 gg dall'aggiudicazione.

ART. 11

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia.

ART. 12

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione, sull'Albo Pretorio comunale.